

dott. ing. Giuseppe DELEONIBUS



Dottore in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Tutela Ambientale e Controllo dell'Inquinamento
Consulente Ambientale – Energy Manager – Tecnico Competente in
Progettista Sistemi di Gestione Integrata – Responsabile Tecnico Impianti di Gestione Rifiuti
Privacy Officer e Consulente Privacy

Via S. Anna, 31 70043 Monopoli (BA)
tel.: 3282612118 e-mail: giuseppedeleonibus@vodafone.it
P.IVA: 07499860729 C.F.: DLNGPP80H09H096V

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Form. DVA - 2014 - 0038949 del 26/11/2014

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma



Oggetto: Intervento di indagine geofisica nelle aree delle istanze di permesso di ricerca in mare "d 85 F.R.-GM", "d 86 F.R.-GM", "d 87 F.R.-GM", "d 89 F.R.-GM", "d 90 F.R.-GM" con proponente Global MED LLC e Intervento di indagine geofisica 3D regionale nell'area dell'istanza di permesso di prospezione in mare denominata "d 3 F.P.-SC" con proponente Schlumberger Italiana S.p.A. Osservazioni.

A seguito della documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale delle Istanze di Permesso di Ricerca per Idrocarburi "d 85 F.R.-GM", "d 86 F.R.-GM", "d 87 F.R.-GM", "d 89 F.R.-GM", "d 90 F.R.-GM" della Global MED LLC e istanza di permesso di prospezione in mare denominata "d 3 F.P.-SC" con proponente Schlumberger Italiana S.p.A. relative a ipotesi di ricerche sismiche e perforazioni petrolifere nel Mar Ionio in una zona di mare prospiciente la Regione Puglia e la Regione Calabria.

Le ditte si prefiggono la missione di acquisire siti esplorativi e produttivi a basso costo d'ingresso, allo scopo di aumentarne il valore per i propri azionisti.

Si osserva che gli interventi "d 85 F.R.-GM", "d 86 F.R.-GM", "d 87 F.R.-GM", "d 89 F.R.-GM", "d 90 F.R.-GM", "d 3 F.P.-SC" interessano un'unica, vastissima area del litorale pugliese e del litorale calabrese; le istanze di permesso di ricerca in oggetto riguardano un tratto di mare, esteso per circa 7.758 kmq, che si sviluppa lungo la costa ionica pugliese e calabrese comprendente le città di Albidona, Alessano, Alliste, Amendolara, Andrano, Belcastro, Bernalda, Borgia, Botricello, Calopezzati, Cariati, Cassano all'Jonio, Castellaneta, Castrignano del Capo, Castro, Catanzaro, Cirò Marina, Cirò, Corigliano Calabro, Corsano, Corsano, Cropani, Crosia, Crotone, Crucoli, Cutro, Diso, Gagliano del Capo, Galatone, Gallipoli, Ginosa, Isola di Capo Rizzuto, Leporano, Lizzano, Mandatoriccio, Manduria, Maruggio, Massafra, Melissa, Montauro, Montegiordano, Montepaone, Morciano di Leuca, Nardò, Nova Siri, Otranto, Palagiano, Patù, Pietrapaola, Pisticci, Policoro, Porto Cesareo, Pulsano, Racale, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rotondella, Salve, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scala Coeli, Scansano, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Staletti, Strongoli, Taranto, Taviano, Tiggiano, Torricella, Trebisacce, Tricase, Ugento, Villapiana.

Analogamente a quanto è avvenuto con altre procedure VIA già impugnate dinanzi al TAR Puglia, il progetto, nonostante sia unitario, vien suddiviso in differenti tronconi e difetta del tutto di uno studio approfondito degli impatti che l'unitario programma di ricerca può produrre sull'ambiente. In procedura del tutto analoga, il Tar Bari con sentenza n. 2602/2010, passata in cosa giudicata, annullava il decreto ministeriale afferente al permesso "d 149 D.R.-NP", mentre il TAR Lecce dapprima sospendeva (ordinanza cautelare n. 130/2010) e poi annullava (sentenza n. 1341/11 del 14/07/2011) i decreti autorizzativi collegati ai permessi di ricerca "d 149 D.R.-NP", "d 60 F.R.-NP", "d 149 F.R.-NP": in entrambi i casi, il Giudice Amministrativo ha stigmatizzato l'artificioso frazionamento dell'unico progetto di ricerca in diverse procedure, prive di un necessario studio ambientale di carattere unitario che ponesse in luce i rischi per l'ambiente derivanti dall'unico programma di ricerca.

Come sostenuto dall'avv. Mario Tagliaferro, Avvocato in Lecce e Giurista ambientale, il programma di ricerca di idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica denominata «air gun», scorporato in più lotti anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, viola il concetto di «impatto ambientale» di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto impedisce una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dall'attività di prospezione e ricerca di idrocarburi. Se da un lato l'organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la *reductio ad unitatem*, dall'altro l'imprenditore è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con la P.A., evitando di smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzare le ricadute sull'ambiente. Il programma di ricerca di idrocarburi in mare è incompatibile con il «principio di precauzione» di cui all'art. 3 ter del D. Lgs. n. 152/2006. Dal «principio di precauzione» deriva l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana. Poiché allo stato attuale delle conoscenze appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei sulle coste pugliesi all'utilizzo della tecnica «air gun», la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente.

Le società controinteressate avrebbero sostanzialmente scorporato in più lotti il progetto unitario comprensivo di ben sei istanze impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Il tutto sembrerebbe essere finalizzato al precipuo scopo di non incorrere nei limiti di cui all'art. 6, comma 2 dell'attuale Legge n. 9/91 secondo cui: *"L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 kmq"*.

La valutazione ambientale, che deve accompagnare l'approvazione di un progetto definitivo di un'opera, necessita di una valutazione unitaria dell'opera e non di una valutazione parziale relativa al frazionamento del progetto che induce effetti discorsivi della valutazione stessa, sia nell'ambito della stessa attività/progetto che nell'ambito dei diversi progetti presentati nella stessa area geografica. Pertanto, nel caso in esame, risulta difficile comprendere come la Commissione Nazionale VIA VAS possa esprimere un parere esercitando compiutamente il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale in considerazione sia del frazionamento dell'opera per fasi (prospezioni geofisiche, realizzazione del pozzo esplorativo, estrazione petrolio) che per il frazionamento delle aree geografiche dei diversi interventi. Il recente lavoro svolto dall'ISPRA (spesso richiamato nei diversi pareri della Commissione Nazionale) in merito evidenzia che: *"Si ritiene utile ricordare che il Decreto Direttoriale 22/03/2011, che stabilisce le procedure operative di attuazione del DM 04/03/2011 e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi e i relativi controlli, introduce, all'art. 18, il concetto di "Programma unitario di lavoro" che "deve riguardare permessi (di ricerca) confinanti o finitimi, motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei che possono essere ricercati in*

modo più razionale ed economico nel complesso delle aree dei permessi". La norma fornisce, quindi, lo strumento per superare la frammentazione dei progetti e relativi studi di impatto ambientale di aree contigue, che scaturisce dalla contingenza che un singolo permesso di ricerca non può superare la superficie di 750 kmq (art. 6 L. 9/91) anche se ad un medesimo soggetto possono essere rilasciati più permessi di ricerca per un'area complessiva di 10.000 kmq".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato che, nella sentenza della sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849, si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria affermando che "La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti"; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente suddivisa in frazioni eseguite in assenza della valutazione, perchè, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo".

Inoltre, "l'obiettivo della Direttiva n. 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un "notevole impatto ambientale" (Corte Giustizia CE, sez. II, 10 dicembre 2009 in procedimento C205/08).

Nelle sintesi tecniche delle istanze in oggetto, inoltre, mancano:

- 1) approfondimenti sull'iter autorizzativo relativo in particolare all'inizio indagini dei permessi di ricerca confinanti, al fine di individuare il periodo più opportuno per l'investigazione sismica, evitando sovrapposizioni di impatti acustici;
- 2) al fine di individuare un crono programma che limiti gli impatti sulla cetofauna, maggiori dettagli sui periodi di osservazioni/avvistamenti della cetofauna in area vasta. I dati potrebbero essere richiesti alle principali Istituzioni scientifiche nazionali e internazionali che si occupano della tutela della cetofauna;
- 3) dettagli tecnici ed emissivi dei mezzi navali impiegati per l'esecuzione delle indagini;
- 4) approfondimenti normativi scientifici e presso le istituzioni competenti, della compatibilità dell'esecuzione delle indagini sismiche previste con le aree di deposito di ordigni inesplosi in mare presenti nel fondo marino;
- 5) relazione costi-benefici, anche in relazione ai quantitativi previsionali di idrocarburi estraibili;
- 6) approfondimenti sugli impatti cumulativi relativi al poligono formato dai permessi di ricerche d85, d86, d87, d89, d90, d3 proposte di minimizzazione e di mitigazione degli impatti, al fine di ridurre i tempi di esecuzione delle indagini.


Conclusioni

Le attività petrolifere proposte sono in netto e incontrovertibile contrasto con ciò che la Puglia, vuole essere per i propri abitanti e con l'immagine che la Puglia vuole dare di sé stessa. In definitiva, dopo quanto sin qui esposto, il sottoscritto chiede che si esprima parere negativo rispetto ai progetti in oggetto.

dott. ing. Giuseppe DELEONIBUS

Dottore in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio,
Consulente Ambientale e Controllo dell'Inquinamento

Responsabile Tecnico Impresa Gestione Rifiuti - Tecnico Competente in Acustica Ambientale - Energy Manager
Disaster Manager - Progettista Sistemi di Gestione - Privacy Officer e Consulente della Privacy
Professionista Organista nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge 4/2013



PEC DVA

Da: Per conto di: ericaconsulting.monopoli@legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 24 novembre 2014 17:07
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni per d 3 F.P.-SC, d 85 F.R.-GM, d 86 F.R.-GM, d 87 F.R.-GM, d 89 F.R.-GM, d 90 F.R.-GM
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (713 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/11/2014 alle ore 17:07:01 (+0100) il messaggio "Osservazioni per d 3 F.P.-SC, d 85 F.R.-GM, d 86 F.R.-GM, d 87 F.R.-GM, d 89 F.R.-GM, d 90 F.R.-GM" è stato inviato da "ericaconsulting.monopoli@legalmail.it" indirizzato a: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1085656587.109532038.1416845221747vliaspec07@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2014-11-24 at 17:07:01 (+0100) the message "Osservazioni per d 3 F.P.-SC, d 85 F.R.-GM, d 86 F.R.-GM, d 87 F.R.-GM, d 89 F.R.-GM, d 90 F.R.-GM" was sent by "ericaconsulting.monopoli@legalmail.it" and addressed to: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Osservazioni per d 3 F.P.-SC, d 85 F.R.-GM, d 86 F.R.-GM, d 87 F.R.-GM, d 89 F.R.-GM, d 90 F.R.-GM.

Message ID: 1085656587.109532038.1416845221747vliaspec07@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission